



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

ONERE DELLA PROVA E PRODUZIONE DI DOCUMENTI NUOVI IN APPELLO

Sentenza del 29.4.2026, dep. 20.5.2026, n.3171/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13

Composizione

Pres. Est. Passero
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN
GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE -
Processo tributario - Appello - Produzione di nuovi documenti - Art. 58 del d. lgs. n. 546
del 1992, come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 220 del 2023 - Applicabilità –
Conseguenze - Fondamento

Massima

A mente dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 (come introdotto dalla
L. n. 130/2022), l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare in giudizio, in
modo circostanziato e puntuale, la fondatezza delle violazioni contestate e la
legittimità della propria pretesa, sicché, in caso di contestazione di intimazione
di pagamento che si fondi sulla eccezione – da parte del contribuente - di
mancata ricezione delle sottostanti cartelle di pagamento, è preclusa, all'Agente
della Riscossione che non abbia assolto tale onere probatorio perchè non
costituitosi nel giudizio di primo grado, la produzione in appello di documenti
attestanti la regolarità formale della pretesa e delle notificazioni degli atti
presupposti, in virtù dello sbarramento invalicabile del novellato art. 58, commi
1 e 3, del D.Lgs. n. 546/1992 (come modificato dal D.Lgs. n. 220/2023) che
statuisce il tassativo divieto di produrre nuovi documenti in appello, salvo che la
parte dimostri l'impossibilità incolpevole di produrli in primo grado.

Rif. normativi

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58
Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 220 art. 4

Rif. giurisprudenziali

Vedi:
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16456 del 27/05/2026.

Anno pubb.

2026